Decreto Aiuti: il meccanismo di revisione dei prezzi è obbligatorio e inderogabile per le committenti

15 Marzo 2024

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Con il parere n. 5 emesso il 7 febbraio 2024, l'Autorità, in risposta ad un quesito posto da una committente e ricadente sotto l'egida del precedente Codice 50/2016, ha fornito importanti **chiarimenti sull'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi introdotto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022** (c.d. Decreto Aiuti), **ribadendone l'obbligatorietà e la natura vincolata, quanto alle modalità applicative, secondo le indicazioni contenute nella norma stessa.**

Di seguito, l'analisi da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Il quesito posto all'Autorità riguardava alcuni appalti di lavori banditi nell'anno 2021, aventi a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ribassati del 10%.

Ciò premesso, la stazione appaltante chiedeva all'ANAC **se** l'aggiornamento dei prezzi da effettuare sulla base dell'ultimo prezzario aggiornato, in applicazione dell'articolo 26 del D.l. Aiuti, dovesse comportare l'applicazione di una **riduzione del dieci per cento, analoga a quella applicata al prezzario posto a base di gara**.

Nel rispondere al quesito l'Autorità ha, anzitutto, ricordato la natura eccezionale e straordinaria della disciplina revisionale introdotta dal DL Aiuti.

Infatti, in linea generale, **la possibilità di procedere alla modifica dei contratti** pubblici durante il periodo di efficacia **è limitata** ai casi, **specifici** e **tassativi**, fissati dall'art. 106 del Codice 50/2016, tra i quali, al comma 1, lett. a), si prevede la possibilità di procedere alla **revisione dei prezzi**, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "*in clausole chiare, precise e inequivocabili*".

A conferma di ciò, l'Autorità richiama anche l'art. 29 del D.l. 4/2022 (cd. Sostegni-ter) che, con riguardo alle procedure indette successivamente alla sua entrata in vigore (27 gennaio 2022), **ha previsto l'obbligo di inserire** nei documenti di gara iniziali, **clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106**, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

Successivamente, al fine di mitigare, per i contratti in corso, gli effetti negativi dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il Legislatore è intervenuto con alcune disposizioni derogatorie al citato art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, tra le quali l'articolo 26 del DL Aiuti.

Con tale norma, è stata imposto alle committenti di procedere ad un aggiornamento dei prezzi posti a base di gara e per farlo è stato prescritto alle regioni di operare un aggiornamento infrannuale dei prezzari – da attuare entro il 31 luglio 2022 (comma 2) – prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, l'applicazione di un incremento fino al 20% rispetto ai prezzi del prezzario aggiornato al 31 dicembre 2021 (comma 3).

Ai sensi del comma 1 della norma, quindi, per gli appalti di lavori in corso, lo stato di avanzamento dei lavori doveva essere adottato, "*anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3"*.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati doveva essere liquidato dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4".

Infine, il comma 6-bis della norma ha esteso " *la misura dell'adeguamento prezzi ivi prevista ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte "con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021"* e che il comma 6-ter, a sua volta, ha previsto l'applicazione del comma 6-bis citato "*anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024*",

Ciò posto, l'Autorità ha evidenziato che **il meccanismo di adeguamento dei prezzi** disciplinato all'art. 26 **deve ritenersi "obbligatorio"** in presenza delle condizioni ivi indicate, e pertanto la stazione appaltante *"è obbligata ad effettuare l'indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma"* (in tal senso anche parere MIMS n.1575/2022).

Alla luce della ricostruzione normativa effettuata e della *ratio* sottesa alla norma, che ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alle previsioni del Codice, l'Autorità ha ribadito che "***non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi"* rideterminati ai sensi dell'articolo 26.**

La stazione appaltante, dunque, "***è tenuta a riconoscere all'impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati****, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell'art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] dell'art. 26, prima di procedere all'approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell'importo a saldo da liquidare all'appaltatore"*.

In allegato il testo del parere.

Allegati

parere-anac-07022024-5
Apri